

(N. 1167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1950

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti
a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ultimo decennio la popolazione di Roma ha subito un aumento del tutto imprevedibile per un insieme di fattori direttamente legati alla conflagrazione mondiale.

Il fatto che Roma, durante il conflitto, fu dichiarata città aperta, determinò da ogni parte d'Italia e specie dalle zone limitrofe, esposte all'offesa bellica e teatro di aspri combattimenti, un afflusso di popolazione che, trasferitasi in via temporanea nella capitale, vi ha fissato stabilmente la propria residenza.

Tale fenomeno ha prodotto un superaffollamento della città, con spontanei o disordinati aggiornamenti periferici, privi di adeguate sistemazioni urbanistiche.

Le statistiche ufficiali, infatti che nel 1936 davano come residente una popolazione di 1.150.589 abitanti, hanno accertato che, al 1° gennaio 1950, la popolazione residente ammontava a circa 1.656.000 unità, senza tener conto di coloro che, pur non essendo iscritti nel registro anagrafico, sono domiciliati in modo permanente nel territorio urbano di Roma.

In conseguenza si è creato nella popolazione un particolare stato di disagio morale e materiale, accresciuto dal fatto che la massa degli elementi affluiti, per la sua stessa condizione sociale ed economica non ha potuto trovar un utile occupazione, nè una, sia pur modesta, sistemazione di alloggio.

D'altro canto le zone periferiche, comunemente denominate borgate, che già avevano una deficiente attrezzatura di servizi, in seguito al forte aumento della popolazione, sono venute a trovarsi nella assoluta impossibilità di soddisfare i più elementari bisogni degli abitanti.

Ad aggravare la situazione concorre la continua affluenza di disoccupati, provenienti da varie provincie — specie da quelle centro-meridionali — che a Roma più che altrove tendono a stabilirsi, con la prospettiva di trovare più facilmente una sistemazione o un impiego presso le amministrazioni centrali dello Stato o presso i numerosi enti pubblici e privati che nella Capitale hanno la loro sede.

In tali condizioni si rende necessario ed urgente un intervento legislativo che dia al Comune la possibilità di impostare un programma di rapida e concreta attuazione, per la soluzione di un problema il quale ha indubbiamente prevalenti aspetti di interesse nazionale, investendo le stesse esigenze di decoro della Capitale della Repubblica, oltre quelle turistiche peculiari della Città Eterna, centro della cristianità.

A tale scopo è preordinato l'unito disegno di legge, con il quale si autorizza la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, al comune di Roma di mutui fino all'ammon-

tare di 5 miliardi di lire (articolo 1), espressamente destinati al risanamento delle zone periferiche della capitale, e da impiegarsi per quattro quinti nella costruzione di case minime e per un quinto nella costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per la gioventù (articolo 2).

Il concorso dello Stato si attua in duplice modo: con la garanzia assunta per capitale ed interessi in ordine ai mutui (articolo 3), e con l'erogazione dei contributi contemplati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, contenente provvidenze per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, le cui disposizioni vengono espressamente richiamate (art. 4).

Per la corresponsione di detti contributi è autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con l'indicazione dei mezzi di copertura.

Il provvedimento, che si propone in via d'urgenza al Parlamento, consentirà l'immediata attuazione del programma di risanamento della fascia periferica della Capitale, nel modo più conforme alle sue esigenze sociali ed urbanistiche.

Ne costituiranno necessaria integrazione le misure, attualmente allo studio, per impedire anormali afflussi di nuovi abitanti a Roma, eliminando le cause che hanno determinato in questi ultimi anni l'eccezionale incremento della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo articolo 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 2.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per 4/5 alla costruzione di case minime e per 1/5 alla costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per la gioventù.

Art. 3.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli inte-

ressi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del comune.

Art. 4.

Per le opere previste dal precedente articolo 2, il comune di Roma è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 3 agosto 1949, n. 589.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.

All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sarà fronteggiato con parte delle entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio medesimo (. provvedimento).

Art. 5.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.